

**DIRETTIVE TECNICHE DI MODIFICA DELLE DIRETTIVE
TECNICHE**

**IN TEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE (IeFP) DI CUI AL CAPO III DEL
DECRETO LEGISLATIVO 17 OTTOBRE 2005, N. 226.
STANDARD REGIONALI IN MATERIA DI
ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI FORMATIVI.**

Indice

1. Oggetto e finalità
2. Modifica dell'articolo 1, (oggetto e finalità), delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013
3. Modifica dell'articolo 2, comma 1 – definizioni), delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013
4. Modifica dell'articolo 7, (dimostrazione dei requisiti relativi ai docenti), delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013
5. Modifica dell'articolo 8, (docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013
6. Modifica dell'articolo 9, (docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013
7. Modifica dell'articolo 10, (obblighi relativi ai docenti) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013
8. Modifica dell'articolo 11, (sostituzione dei docenti) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013
9. Modifica dell'articolo 13 (mantenimento dell'accREDITamento) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013
10. Modifica dell'articolo 14, (revoca e decadenza dall'accREDITamento) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013
11. Modifica dell'articolo 17, (disposizioni finali) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013
12. Modifica della tabella A allegata alle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013
13. Modifica della tabella B allegata alle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013
14. Sostituzione della tabella C allegata alle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013
15. Sostituzione della tabella E allegata alle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

16. Inserimento della tabella F dopo la tabella E allegata alle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013
17. Inserimento delle tabelle 1, 2 e 3, dopo la tabella F allegata alle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013
18. Entrata in vigore

Allegati

1. Tabella A
2. Tabella B
3. Tabella C
4. Tabella E
5. Tabella F
6. Tabella 1
7. Tabella 2
8. Tabella 3

ART. 1 – Oggetto e finalità

1. Le presenti Direttive tecniche, ai sensi della deliberazione n. _____ dd. _____, modificano ed integrano le Direttive tecniche adottate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR del 26 agosto 2013, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 2 – Modifica dell'articolo 1 (oggetto e finalità), delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. L'articolo 1 delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituito dal seguente:
 - “1. Le presenti Direttive tecniche, di seguito anche Direttive, sono adottate ai sensi della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, “Norme in materia di formazione e orientamento nell’ambito dell’apprendimento permanente”, tenuto conto delle Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, approvate con deliberazione giuntale n. 1052 dd. 02 luglio 2021.
 2. Le Direttive dettano i criteri di accreditamento degli enti formativi che nella regione Friuli Venezia Giulia – di seguito denominata Regione – gestiscono ed erogano i percorsi di istruzione e formazione professionale (di seguito anche leFP) di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”, sostenuti da contributi pubblici gestiti dalla Direzione centrale competente in materia di formazione professionale.”

ART. 3 – Modifica dell'articolo 2, (definizioni) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. L'articolo 2 delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituito dal seguente:
 - “1. Ai fini delle presenti Direttive:
 - a) per Direzione competente si intende la Direzione centrale competente in materia di formazione professionale;
 - b) per Servizio competente si intende il Servizio competente in materia di accreditamento degli enti di formazione professionale;
 - c) per Servizio della formazione professionale si intende il Servizio competente in materia di formazione professionale;
 - d) per regolamento generale in tema di accreditamento si intende il regolamento regionale emanato con D.P.Reg. n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 in materia di accreditamento degli enti di formazione professionale;
 - e) per competenze di base si intendono le competenze di base caratterizzanti e le competenze di base trasversali ai percorsi formativi declinate al punto 2.2 delle Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, approvate con deliberazione giuntale n. 1052 dd. 02 luglio 2021;
 - f) per competenze tecnico professionali si intendono le competenze tecnico professionali di cui al punto 2.3 delle Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, approvate con deliberazione giuntale n. 1052 dd. 02 luglio 2021.”

ART. 4 – Modifica dell'articolo 7, (dimostrazione dei requisiti relativi ai docenti) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. L'articolo 7 delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituito dal seguente:

“1. Il possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j) è dimostrato dall'ente mediante la presentazione di documentazione idonea ad attestare che le attività educative e formative relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale sono affidate a:

- a) personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento nelle Scuole Secondarie di secondo grado coerente con l'insegnamento impartito;
- b) esperti, inclusi i docenti privi di abilitazione, in possesso di documentata esperienza maturata alternativamente:
 - 1) in attività di docenza in via esclusiva o anche cumulativamente, di codocenza, di tutoraggio o di coordinamento, per almeno 45 mesi anche non continuativi, corrispondenti alla durata complessiva di cinque anni formativi;
 - 2) in attività professionali, diverse dalla docenza, per almeno 60 mesi anche non continuativi;
 - 3) in parte in attività di docenza o codocenza ed in parte in attività professionali per almeno 60 mesi complessivi anche non continuativi,

secondo quanto specificato negli articoli 8 e 9.

L'esperienza di cui alla lettera b) deve essere stata maturata negli indirizzi ed eventuali profili regionali, di cui all'allegato A alla deliberazione giunta n. 1052/2021, in coerenza con l'insegnamento per cui il docente è candidato.

2. Ai fini di cui al comma 1, congiuntamente alla domanda di accreditamento di cui all'articolo 12 l'ente presenta una dichiarazione resa dal legale rappresentante attestante l'impegno ad utilizzare nei percorsi di istruzione e formazione professionale docenti in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, preventivamente inseriti negli elenchi di cui all'articolo 10.
3. La tabella A allegata alle presenti Direttive individua le abilitazioni correlate all'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base richiamate dall'articolo 8, comma 1. La tabella B allegata alle presenti Direttive individua le abilitazioni e le lauree specialistiche che ai fini delle presenti Direttive possono essere utilmente valutate per l'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali richiamate dall'articolo 9, comma 1 e rispettivamente dall'articolo 9, comma 2. La tabella C individua le lauree specialistiche - utili ad ottenere le abilitazioni, o ad esse equiparate in virtù di specifici decreti ministeriali, che ai fini delle presenti Direttive possono essere utilmente valutate per l'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base richiamate dall'articolo 8, commi 2 e 3.
4. I docenti di sostegno devono essere in possesso dell'abilitazione prevista per tale mansione nell'ambito delle Scuole Secondarie di secondo grado dall'articolo 15, comma 3bis del Decreto Legge 104 dd. 12 settembre 2013, convertito con Legge 8 novembre 2013, n. 128 e succ. modif. e integraz. avuto a riferimento il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per il personale docente della Scuola 2015/2016 che ha modificato il regime delle abilitazioni per i docenti di sostegno, prevedendo una sola area di abilitazione per il sostegno stesso.
5. In alternativa a quanto disposto al comma 4, i docenti di sostegno, preventivamente inclusi nell'elenco generale di cui all'articolo 10 in coerenza con tale ruolo, possono possedere alternativamente i requisiti previsti nella tabella 1, parte integrante delle presenti Direttive tecniche.

6. Nel curriculum vitae dei docenti di sostegno di cui al comma 4 deve essere espressamente indicato in possesso dell'abilitazione prevista per tale mansione nell'ambito delle Scuole Secondarie di secondo grado dall'articolo 15, comma 3bis del Decreto Legge 104 dd. 12 settembre 2013, convertito con Legge 8 novembre 2013, n. 128 e succ. modif. e integraz. Con l'indicazione della classe di abilitazione.
7. I docenti inseriti negli elenchi di cui all'articolo 10 per le competenze di base possono essere utilizzati nell'ambito degli insegnamenti delle competenze di base trasversali di cui alle Linee guida approvate con deliberazione giunta n. 1052/2021.
8. I docenti inseriti negli elenchi di cui all'articolo 10 possono essere utilizzati nell'ambito dei Laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti (LARSA) di cui alle Linee guida approvate con deliberazione giunta n. 1052/2021.
9. Per ogni risorsa inclusa negli elenchi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, dal curriculum vitae del docente deve risultare chiaramente ed espressamente il possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle Scuole Secondarie di secondo grado e la classe o le classi di abilitazione. In alternativa, il curriculum vitae dei docenti esperti di cui al comma 1, lettera b) deve riportare quanto previsto per tale tipologia di insegnanti agli articoli 8 e 9. L'esperienza richiesta ai docenti va computata al netto dei periodi formativi e di apprendistato, work-experience, tirocini, dottorati di ricerca e similari. Il curriculum vitae di ciascun docente deve essere redatto su format europeo, datato in gg/mm/aaaa e sottoscritto dall'interessato. Il curriculum vitae deve riportare il richiamo alla vigente normativa nazionale e comunitaria sul trattamento dei dati personali e deve essere corredato della copia fronte/retro di un valido documento di identità del docente.
10. La tabella D approvata con la deliberazione giunta n. 1834 del 4 ottobre 2013 recante "Quadro di corrispondenza tra le Linee Guida approvate con deliberazione giunta n. 1284/2010 e le Linee Guida approvate con deliberazione giunta n. 1453/2013" viene mantenuta con la sua denominazione."

."

ART. 5 – Modifica dell'articolo 8 (docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. L'articolo 8 delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituito dal seguente:
 - "1. I docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base devono essere abilitati all'insegnamento nelle Scuole Secondarie di secondo grado in coerenza con l'insegnamento impartito. Un tanto deve essere esplicitato in modo preciso nel curriculum vitae di ciascuna risorsa, ove devono essere indicate l'abilitazione posseduta e la classe o le classi di abilitazione conseguite.
 2. Gli esperti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) candidati all'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base devono possedere alternativamente i requisiti previsti nella tabella 2, allegato parte integrante delle presenti Direttive tecniche.
 3. I docenti di cui ai alle sezioni 2 e 3 della tabella 2 allegata alle presenti Direttive tecniche possono essere impiegati complessivamente sino ad un massimo del 300 ore delle ore previste per ciascun corso in cui vengono impiegati.
 4. L'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base trasversali di cui alle Linee guida approvate con deliberazione giunta n. 1052/2021 può essere impartito da tutti i docenti accreditati ai sensi del presente articolo.
 5. In deroga a quanto disposto ai commi 1 e 2 gli enti accreditati ai sensi delle

presenti Direttive possono utilizzare nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base ed in coerenza con l'accreditamento già ottenuto dalle singole risorse:

- a) i docenti già accreditati ai sensi del regolamento approvato con D.P.reg. 0198/Pres./2008 dd. 4 agosto 2008;
- b) i docenti accreditati ai sensi dell'articolo 16 e 16bis delle presenti Direttive che, a prescindere dal titolo di studio posseduto, alla data del 31 agosto 2021 abbiano un'esperienza documentata maturata anche cumulativamente presso gli enti di formazione professionale, presso gli Istituti di Scuola secondaria superiore o presso le Università per almeno 45 mesi anche non continuativi, corrispondenti a cinque anni formativi, in qualità di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base o, limitatamente alle esperienze maturate presso le Università, nella docenza di insegnamenti coerenti col titolo di laurea specialistica posseduto, oppure come formatore tutor o come formatore coordinatore;
- c) i docenti accreditati ai sensi dell'articolo 16 e 16bis delle presenti Direttive che, a prescindere dal titolo di studio posseduto, alla data del 31 agosto 2021 abbiano un'esperienza documentata maturata anche cumulativamente presso gli enti di formazione professionale, presso gli Istituti di Scuola secondaria superiore o presso le Università per almeno 12 mesi in qualità di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base o, limitatamente alle esperienze maturate presso le Università, nella docenza di insegnamenti coerenti col titolo di laurea specialistica posseduto, oppure come formatore tutor o come formatore coordinatore.

I docenti di cui alla lettera c) possono essere impiegati complessivamente sino ad un massimo del 300 ore delle ore previste per ciascun corso in cui vengono impiegati.

6. I docenti impegnati nell'insegnamento delle attività fisiche e motorie devono essere abilitati all'insegnamento nelle Scuole Secondarie di secondo grado in coerenza con l'insegnamento impartito. Un tanto deve essere esplicitato in modo preciso nel curriculum vitae di ciascuna risorsa, ove devono essere indicate l'abilitazione posseduta e la classe o le classi di abilitazione conseguite.
7. I docenti impegnati nell'insegnamento delle attività fisiche e motorie privi del requisito di cui al comma 6 devono possedere alternativamente i requisiti previsti nelle sezioni 7, 8 e 9 della tabella 2, allegato parte integrante delle presenti Direttive tecniche.
8. Ai docenti impegnati nell'insegnamento della religione cattolica non si applicano le previsioni del presente articolo. Essi sono individuati dall'ente su concorde indicazione dell'Organo Ecclesiastico territorialmente competente. Tale individuazione concordata deve essere documentata secondo quanto previsto nella sezione 6 della tabella 2, allegato parte integrante delle presenti Direttive tecniche. Ove manchi tale documentazione il docente non può essere utilizzato, né inserito nell'elenco generale di cui all'articolo 10."

ART. 6 – Modifica dell'articolo 9 (docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. L'articolo 9 delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituito dal seguente:

- “1. I docenti impegnati nell’insegnamento funzionale all’acquisizione delle competenze tecnico professionali devono essere abilitati all’insegnamento nelle Scuole Secondarie di secondo grado in coerenza con l’insegnamento impartito. Un tanto deve essere esplicitato in modo preciso nel curriculum vitae di ciascuna risorsa, ove devono essere indicate l’abilitazione posseduta e la classe o le classi di abilitazione conseguite.
2. Gli esperti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), candidati all’insegnamento funzionale all’acquisizione delle competenze tecnico professionali devono possedere alternativamente i requisiti previsti nella tabella 3, parte integrante delle presenti Direttive tecniche.
3. I docenti di cui ai alle sezioni 3 e 4 della tabella 3 allegata alle presenti Direttive tecniche possono essere impiegati complessivamente sino ad un massimo del 300 ore delle ore previste per ciascun corso in cui vengono impiegati.
4. I docenti impegnati nell’insegnamento funzionale al rispetto delle previsioni dell’articolo 37 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” – di seguito D.Lgs 81/2008 - devono possedere i requisiti prescritti per i formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dal Decreto Interministeriale adottato il 6 marzo 2013 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero della Salute. Ove manchino tali requisiti il docente non può essere utilizzato, né inserito nell’elenco di cui all’articolo 10.
5. In deroga a quanto disposto al comma 2 gli enti accreditati ai sensi delle presenti Direttive possono utilizzare nell’insegnamento funzionale all’acquisizione delle competenze tecnico professionali:
 - a) i docenti accreditati ai sensi dell’articolo 16 e 16bis delle presenti Direttive che, a prescindere dal titolo di studio posseduto, alla data del 31 agosto 2021 abbiano un’esperienza documentata maturata anche cumulativamente presso gli enti di formazione professionale, presso gli Istituti di Scuola secondaria superiore o presso le Università per almeno 60 mesi anche non continuativi, corrispondenti a cinque anni formativi, in qualità di docente o codocente nell’insegnamento funzionale all’acquisizione delle competenze tecnico professionali per cui sono candidati, oppure, anche cumulativamente, come formatore tutor o formatore coordinatore ed in parte esternamente agli enti formativi o agli Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore in qualità di lavoratore subordinato, parasubordinato o autonomo, ovvero di titolare o socio lavoratore di impresa anche artigiana o di titolare o socio di uno studio di professionisti ordinistici o non ordinistici. Tale esperienza deve essere stata maturata in relazione alle figure nazionali, agli indirizzi e agli eventuali profili regionali, di cui all’allegato A alla deliberazione giunta n. 1052/2021, rispetto ai quali la risorsa è candidata all’insegnamento;
 - b) i docenti accreditati ai sensi dell’articolo 16 e 16bis delle presenti Direttive che, a prescindere dal titolo di studio posseduto, alla data del 31 agosto 2021 abbiano un’esperienza documentata maturata anche cumulativamente presso gli enti di formazione professionale, presso gli Istituti di Scuola secondaria superiore o presso le Università per almeno 12 mesi in qualità di docente o codocente nell’insegnamento funzionale all’acquisizione delle competenze tecnico professionali o, limitatamente alle esperienze maturate presso le Università, nella docenza di insegnamenti coerenti col titolo di laurea specialistica posseduto, oppure, anche cumulativamente, come formatore tutor o come formatore coordinatore.I docenti di cui alla lettera b) possono essere impiegati complessivamente sino ad un massimo del 300 ore delle ore previste per ciascun corso in cui vengono impiegati.”

ART. 7 - Modifica dell'articolo 10 (obblighi relativi ai docenti) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. L'articolo 10 delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituito dal seguente:
 - "1. Annualmente entro il 31 agosto l'ente invia al Servizio competente l'elenco dei docenti in possesso dei requisiti prescritti dalle presenti Direttive da utilizzare nei percorsi di istruzione e formazione professionale relativi all'anno formativo successivo. L'elenco viene trasmesso secondo l'apposito schema di cui alla tabella C allegata alle presenti Direttive e disponibile in internet nel sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla formazione/accreditamento/modulistica, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante dell'ente, attestante che nell'elenco sono stati inclusi solamente docenti in possesso dei requisiti prescritti dalle presenti Direttive.
 2. Nel caso la realizzazione dei corsi di istruzione e formazione professionale sia attribuita ad un'Associazione Temporanea di scopo, in luogo di quanto previsto al comma 1, annualmente, entro il 31 agosto il capofila dell'Associazione Temporanea invia al Servizio competente l'elenco completo dei docenti disponibili nell'ambito di tutta l'Associazione, in possesso dei requisiti prescritti dalle presenti Direttive e da utilizzare nei percorsi di istruzione e formazione professionale relativi all'anno formativo successivo. L'elenco di cui alla tabella C allegata alle presenti Direttive viene trasmesso secondo l'apposito schema disponibile in internet nel sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla formazione/accreditamento/modulistica, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da ciascun legale rappresentante dei componenti l'Associazione Temporanea attestante che – limitatamente ai docenti di propria pertinenza - nell'elenco sono stati inclusi solamente docenti in possesso dei requisiti prescritti dalle presenti Direttive.
 3. Nell'elenco di cui ai commi 1 e 2, rispettivamente l'ente interessato o il capofila dell'Associazione Temporanea indicano in funzione dell'acquisizione di quale specifica competenza di base o tecnico professionale di cui alle Linee guida approvate con deliberazione giunta n. 1052/2021 insegnerà ciascun docente incluso nell'elenco. L'elenco è ripartito come segue:
 - 1) sezione prima:

riservata all'elenco dei docenti candidati all'insegnamento per l'acquisizione delle competenze di base caratterizzanti e alle competenze di base trasversali di cui alle Linee guida approvate con deliberazione giunta n. 1052/2021;
 - 2) sezione seconda:

riservata all'elenco dei docenti candidati all'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali di cui alle Linee guida approvate con deliberazione giunta n. 1052/2021.
 4. L'ente ed il capofila dell'Associazione Temporanea dispongono di un data base costantemente aggiornato ove sono conservati in formato .pdf tutti i curriculum vitae delle risorse comprese negli elenchi di cui ai commi 1 e 2. Per ogni risorsa il file di ciascun curriculum vitae deve essere denominato nel seguente modo: codice fiscale – cognome – nome della risorsa.pdf. Ciascun curriculum vitae deve essere accompagnato da una copia fronte retro di un valido documento di identità del docente interessato. Non è richiesta la copia del documento di identità del docente nel caso il relativo curriculum vitae sia stato firmato dall'interessato digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). Il curriculum vitae deve essere datato e sottoscritto dall'interessato, deve essere redatto su format europeo, in lingua italiana e deve essere di data non anteriore a 30 giorni rispetto a quella del suo inserimento negli

elenchi di cui ai commi 1 e 2. Tale ultimo requisito non è richiesto nel caso in cui il curriculum vitae riguardi una risorsa già inclusa nell'elenco di cui ai commi 1 e 2 predisposto per un anno formativo già concluso e la risorsa sia candidata ad erogare i medesimi insegnamenti.

5. L'elenco di cui al comma 1 e 2 può essere aggiornato in qualunque momento, in ragione del fatto che il nominativo del docente e le correlate informazioni vanno inserite nell'elenco ai fini dell'avvalimento della risorsa; il relativo elenco aggiornato deve essere inviato alla Direzione centrale competente unitamente alle prescritte dichiarazioni sostitutive di atto notorio. Le comunicazioni inerenti gli aggiornamenti di tali elenchi sono inoltrate alla Direzione competente mediante l'utilizzo della voce Variazione Personale dell'applicativo Web forma.
6. A seguito dell'avvio di ciascuna operazione di istruzione e formazione professionale l'ente trasmette al Servizio competente le consuntivazioni periodiche dei docenti utilizzati nella realizzazione di ogni iniziativa, secondo lo schema indicato nella Tabella E, parte integrante delle presenti Direttive tecniche, come di seguito indicato:
 - a) entro il 30 novembre il consuntivo dei docenti utilizzati sino al 31 ottobre
 - b) entro il 31 gennaio il consuntivo dei docenti utilizzati sino al 31 dicembre
 - c) entro il 31 marzo il consuntivo dei docenti utilizzati sino al 28 febbraio
 - d) entro il 31 maggio il consuntivo dei docenti utilizzati sino al 30 aprile
 - e) entro il 31 luglio il consuntivo dei docenti utilizzati sino al 30 giugno."

ART. 8 – Modifica dell'articolo 11 (sostituzione dei docenti) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. L'articolo 11 delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituito dal seguente:
 - "1. Durante la realizzazione di un percorso di leFP sono possibili le sostituzioni brevi dei docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base e di quelle tecnico professionali. A tale scopo, in coerenza con l'insegnamento da impartire, gli enti si avvalgono dei docenti iscritti rispettivamente nella sezione prima e nella sezione seconda dell'elenco generale di cui all'articolo 10.
 2. Al solo fine di non compromettere il regolare svolgimento delle attività didattiche, ove sia documentata l'impossibilità di avvalersi di uno dei docenti indicati al comma 1, è consentito l'avvalimento di docenti, inclusi negli elenchi di cui all'articolo 10, in possesso di un titolo di laurea specialistica coerente con l'insegnamento per cui vengono candidati, secondo quanto specificato nella tabella A e nella tabella B allegate alle presenti Direttive.
 3. Relativamente alle competenze tecnico professionali, al solo fine di non compromettere il regolare svolgimento delle attività didattiche, ove sia documentata l'impossibilità di avvalersi di uno dei docenti indicati al comma 1, è altresì consentito l'avvalimento di docenti, inclusi negli elenchi di cui all'articolo 10, che abbiano un'esperienza documentata maturata anche cumulativamente presso gli enti di formazione professionale, presso gli Istituti di Scuola secondaria superiore o presso le Università per almeno 12 mesi anche non continuativi, in qualità di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali per cui sono candidati, oppure, anche cumulativamente, come formatore tutor o formatore coordinatore ed in parte esternamente agli enti formativi o agli Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore in qualità di lavoratore subordinato, parasubordinato o autonomo, ovvero di titolare o socio lavoratore di impresa anche artigiana o di titolare o socio di uno studio di professionisti ordinistici o non ordinistici. Tale esperienza deve

essere stata maturata in relazione alle figure nazionali, agli indirizzi e agli eventuali profili regionali, di cui all'allegato A alla deliberazione giunta n. 1052/2021, rispetto ai quali la risorsa è candidata all'insegnamento.

4. Le sostituzioni brevi non possono protrarsi per più di trenta giorni consecutivi di calendario, incluso quello iniziale in cui la sostituzione è stata attivata.”

ART. 9 – Modifica dell'articolo 13 (mantenimento dell'accreditamento) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. L'articolo 13 delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituito dal seguente:
 - “1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 4, l'ente accreditato ai sensi delle presenti Direttive deve mantenere tutti i requisiti ivi prescritti, dando al Servizio competente tempestiva comunicazione delle modifiche che influiscono sul mantenimento dei requisiti medesimi.
 2. E' facoltà del Servizio competente verificare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti di accreditamento e la loro coerenza con le prescrizioni delle presenti Direttive. Le verifiche possono intervenire anche mediante ispezioni presso le sedi dell'ente; è facoltà del Servizio medesimo chiedere chiarimenti ed integrazioni dei documenti presentati dall'ente ai fini dell'accreditamento.
 3. In occasione delle verifiche in loco devono essere disponibili i documenti utilizzati dall'ente a supporto della domanda di accreditamento di cui all'articolo 12.
 4. Il mantenimento del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j) è dimostrato con le medesime modalità di cui agli articoli 7, 8 e 9. A tal fine il Servizio competente procede annualmente ai controlli campionari di cui alla Tabella F, parte integrante delle presenti Direttive tecniche.
 5. Il Servizio competente, ove ne ricorrano i presupposti, accerta con decreto il mantenimento dei requisiti di accreditamento, notifica l'atto all'ente interessato e, ove lo stesso faccia parte di un'Associazione Temporanea di scopo costituita per lo svolgimento dei corsi di leFP, notifica tale provvedimento anche al capofila della stessa.
 6. Il Servizio competente, ove ne ricorrano i presupposti, accerta con decreto il mancato mantenimento di uno o alcuni dei requisiti di accreditamento, notifica l'atto all'ente interessato e, ove lo stesso faccia parte di un'Associazione Temporanea di scopo costituita per lo svolgimento dei corsi di leFP, notifica tale provvedimento anche al capofila della stessa. In tale ipotesi, fermo restando quanto specificato ai commi 7, 8, 9 e 10, trova applicazione il disposto dell'articolo 14.
 7. Quando l'ente, rispetto ad una o ad alcune singole iniziative formative di istruzione e formazione professionale non mantiene il requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j), il Servizio della formazione professionale può consentire all'ente di concludere tutte o parte delle iniziative medesime, per le quali risulta avviata, entro la data del provvedimento di accertamento della mancanza del requisito, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo 2, comma 1, lett. q) del Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della L.R. 9 agosto 2018, 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26) – DPREg 203/2018 e successive modifiche e integrazioni. Ove il Servizio della formazione professionale in mancanza del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j) non consenta all'ente di concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro la data del provvedimento di accertamento della mancanza del requisito prescritto, l'attività

formativa in senso stretto di cui all'articolo articolo 2, comma 1, lett. q) del Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della L.R. 9 agosto 2018, 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26) – DPRReg 203/2018 e successive modifiche e integrazioni, il Servizio medesimo individua un diverso ente, tra quelli accreditati ai sensi delle presenti Direttive cui assegnare la conclusione delle suddette iniziative, avuto esclusivo riguardo all'interesse dell'utenza.

8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, quando la carenza del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j), riguardi un ente che aderisce ad un'Associazione Temporanea, il Servizio della formazione professionale notifica sia all'ente interessato che al capofila dell'Associazione Temporanea il provvedimento con cui non si consente all'ente di concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro la data del provvedimento di accertamento della mancanza del requisito prescritto, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo articolo 2, comma 1, lett. q) del Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della L.R. 9 agosto 2018, 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26) – DPRReg 203/2018 e successive modifiche e integrazioni. In tale ipotesi l'Associazione Temporanea individua al proprio interno un ente in possesso dei prescritti requisiti, che subentra per la conclusione delle iniziative ancora in fase di realizzazione. Nell'individuazione del nuovo ente l'Associazione deve garantire l'interesse dell'utenza coinvolta tenendo conto anche delle eventuali direttive impartite dal Servizio della formazione professionale e ne dà puntuale comunicazione al Servizio medesimo entro il termine perentorio di 10 giorni, incluso quello dell'intervenuta notifica al capofila dell'Associazione stessa del provvedimento di diniego di cui al presente comma 9.
9. Quando l'Associazione Temporanea non provvede entro il termine di 10 giorni previsti al comma 8, il Servizio della formazione professionale individua, ove possibile all'interno dell'Associazione medesima, un diverso ente, tra quelli accreditati ai sensi delle presenti Direttive o che beneficino della previsione di cui all'articolo 15, comma 3, cui assegnare la conclusione delle suddette iniziative, avuto esclusivo riguardo all'interesse dell'utenza.”

ART. 10 – Modifica dell'articolo 14 (revoca e decadenza dall'accREDITAMENTO) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. L'articolo 14 delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituito dal seguente:

“1. L'accREDITAMENTO concesso all'ente in base alle presenti Direttive è revocato ai sensi dell'articolo 22 del regolamento approvato col D.P.Reg. n. 07/Pres./2005. La revoca interviene nei seguenti casi:

- a) revoca dell'accREDITAMENTO complessivamente ottenuto dall'ente ai sensi del regolamento generale di accREDITAMENTO;
- b) revoca dell'accREDITAMENTO ottenuto dall'ente nella macrotipologia A (Diritto-dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni) ai sensi del regolamento generale di accREDITAMENTO;
- c) quando, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 13, commi 2, 3 e 4, l'ente risulti privo di uno o alcuni dei requisiti prescritti dalle presenti Direttive. A tale fine, il requisito di cui all'articolo 5, comma 1,

lettera j) si ritiene non posseduto nel caso in cui ad esito delle verifiche campionarie annuali di cui all'articolo 13, comma 4 risulti che l'ente, nell'anno formativo oggetto di controllo si è avvalso di almeno 5 docenti privi dei requisiti prescritti dalle presenti Direttive tecniche, in relazione all'insegnamento impartito.

2. Il provvedimento con cui è disposta la revoca è notificato all'ente interessato e, ove esso partecipi ad Associazioni anche temporanee di enti, al capofila dell'Associazione.
3. Nelle ipotesi di revoca di cui al comma 1 il Servizio della formazione professionale, avuto esclusivo riguardo all'interesse dell'utenza, può consentire all'ente di concludere tutte o parte delle iniziative medesime, per le quali risulta avviata, entro la data del provvedimento di revoca, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo articolo 2, comma 1, lett. q) del Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della L.R. 9 agosto 2018, 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26) – DPRReg 203/2018 e successive modifiche e integrazioni.
4. Nelle ipotesi di revoca dell'accreditamento di cui al comma 1, quando il Servizio della formazione professionale non consente all'ente di concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro la data del provvedimento di revoca, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo articolo 2, comma 1, lett. q) del Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della L.R. 9 agosto 2018, 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26) – DPRReg 203/2018 e successive modifiche e integrazioni, il Servizio medesimo individua un diverso ente, tra quelli accreditati ai sensi delle presenti Direttive o che beneficino della previsione di cui all'articolo 15, comma 3, cui assegnare la conclusione delle suddette iniziative, avuto esclusivo riguardo all'interesse dell'utenza.
5. L'ente decade dall'accreditamento concesso con le presenti Direttive nei seguenti casi:
 - a) decadenza dall'accreditamento complessivamente ottenuto dall'ente ai sensi del regolamento generale in tema di accreditamento;
 - b) decadenza dall'accreditamento ottenuto dall'ente nella macrotipologia A (Diritto-dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni) ai sensi del regolamento generale in tema di accreditamento.
6. Il provvedimento con cui è accertata l'intervenuta decadenza è notificato all'ente interessato e, ove esso partecipi ad Associazioni anche temporanee di enti, al capofila dell'Associazione.
7. Nelle ipotesi di cui al comma 5 il Servizio della formazione professionale, avuto esclusivo riguardo all'interesse dell'utenza, può consentire all'ente di concludere tutte o parte delle iniziative medesime, per le quali risulta avviata, entro la data del provvedimento di accertamento della decadenza, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo articolo 2, comma 1, lett. q) del Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della L.R. 9 agosto 2018, 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26) – DPRReg 203/2018 e successive modifiche e integrazioni.
8. Nelle ipotesi di cui al comma 5, quando il Servizio della formazione professionale non consente all'ente di concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro la data del provvedimento di accertamento della decadenza, l'attività formativa in

senso stretto di cui all'articolo articolo 2, comma 1, lett. q) del Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della L.R. 9 agosto 2018, 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26) – DPRReg 203/2018 e successive modifiche e integrazioni, il Servizio medesimo individua un diverso ente, tra quelli accreditati ai sensi delle presenti Direttive o che beneficino della previsione di cui all'articolo 15, comma 3, cui assegnare la conclusione delle suddette iniziative, avuto esclusivo riguardo all'interesse dell'utenza.

9. Nelle ipotesi di revoca di cui al comma 1 e di decadenza di cui al comma 5 , quando la revoca dell'accreditamento o l'accertamento dell'intervenuta decadenza dall'accreditamento riguardi un ente che aderisce ad un'Associazione Temporanea di scopo, il Servizio della formazione professionale notifica sia all'ente interessato che al capofila dell'Associazione Temporanea il provvedimento con cui non si consente all'ente di concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro la data del provvedimento revocatorio o di accertamento dell'intervenuta decadenza dall'accreditamento, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo articolo 2, comma 1, lett. q) del Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della L.R. 9 agosto 2018, 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26) – DPRReg 203/2018 e successive modifiche e integrazioni. In tale ipotesi l'Associazione Temporanea individua al proprio interno un ente in possesso dei prescritti requisiti, che subentra per la conclusione delle iniziative ancora in fase di realizzazione. Nell'individuazione del nuovo ente l'Associazione deve garantire l'interesse dell'utenza coinvolta tenendo conto anche delle eventuali direttive impartite dal Servizio della formazione professionale, al quale comunica il nominativo dell'ente subentrante entro il termine perentorio di 10 giorni dall'intervenuta notifica del provvedimento al capofila dell'Associazione stessa.
10. Nelle ipotesi di revoca di cui al comma 1 e di decadenza di cui al comma 5 , quando l'Associazione Temporanea non provvede entro il termine di 10 giorni di cui al comma 9, il Servizio competente individua, ove possibile all'interno dell'Associazione medesima, un diverso ente, tra quelli in possesso dei requisiti prescritti e accreditati ai sensi delle presenti Direttive o che beneficino della previsione di cui all'articolo 15, comma 3, cui assegnare la conclusione delle suddette iniziative, avuto esclusivo riguardo all'interesse dell'utenza.”

ART. 11 – Modifica dell'articolo 17 (disposizioni finali) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. L'articolo 17 delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituito dal seguente:
 1. “1. Le notificazioni effettuate ai sensi e per gli effetti delle presenti Direttive possono intervenire anche via posta elettronica certificata all'indirizzo dell'ente interessato o, in caso di Associazioni Temporanee di scopo, all'indirizzo del capofila.
 2. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Direttive, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento generale in tema di accreditamento.

3. Alle comunicazioni inerenti il personale docente prescritto dalle presenti Direttive si provvede mediante posta elettronica certificata (PEC).
4. In occasione di comunicazioni alla Direzione competente per mezzo di canali telematici, il rappresentante legale dell'ente ed i soggetti dotati di idonei poteri di firma devono utilizzare la firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice dell'amministrazione digitale).
5. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio da presentare a termini del presente regolamento sono rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Dal 1° settembre 2021 gli articoli 16 e 16bis trovano applicazione esclusivamente rispetto alle istruttorie a quella data ancora pendenti rispetto ai controlli campionari sui docenti di cui gli enti si sono avvalsi sino al 31 agosto 2021.
7. I richiami alle Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale si intendono riferite alla loro versione nel tempo vigente, come approvata dalla giunta regionale.
8. Le tabelle A, B, C, E ed F e le tabelle 1, 2 e 3 sono parti integranti delle presenti Direttive tecniche.
9. Le modifiche alle tabelle allegate quali parti integranti delle presenti Direttive sono disposte con decreto del Direttore centrale competente.”

ART. 12 - Modifica della tabella A allegata alle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. La tabella A allegata alle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituita dalla tabella A allegata alle presenti Direttive.

ART. 13 - Modifica della tabella B allegata alle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. La tabella B allegata alle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituita dalla tabella B allegata alle presenti Direttive.

ART. 14 - Sostituzione della tabella C allegata alle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. La tabella C allegata alle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituita dalla tabella C allegata alle presenti Direttive.

ART. 15 – Sostituzione della tabella E allegata alle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. La tabella E allegata alle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituita dalla tabella E allegata alle presenti Direttive.

ART. 16 - Inserimento della tabella F dopo la tabella E allegata alle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. Dopo la tabella E allegata alle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è inserita la tabella F allegata alle presenti Direttive sub lettera F.

ART. 17 - Inserimento delle tabelle 1, 2 e 3, dopo la tabella F allegata alle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. Dopo la tabella F allegata alle Direttive tecniche approvate con decreto

direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013, come modificate con le presenti Direttive tecniche, sono inserite le tabelle 1, 2 e 3 allegate alle presenti Direttive rispettivamente sub numeri 1, 2 e 3.

ART. 18 - Entrata in vigore

1. Le presenti Direttive tecniche acquistano efficacia dal 1° settembre 2021.

TABELLA A

Abilitazioni/Titoli utili per l'insegnamento nelle competenze di base (articolo 8)

Classe di concorso e di abilitazione	Competenze			
	Linguistica (già Lingue straniere)	Alfabetiche funzionali – comunicazione (già Linguistica)	Matematiche, scientifiche e tecnologiche (già Matematiche, scientifiche e tecnologiche)	Storico-geografico-giuridiche ed economiche (già Storico-socio-economiche)
A-11 Discipline letterarie e latino		X		X
A-12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II° grado		X		X
A-13 Discipline letterarie, latino e greco		X		X
A-18 Filosofia e scienze umane		X		X
A-19 Filosofia e storia		X		X
A-20 Fisica			X	
A-21 Geografia				X
A-24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II° grado	X			
A-23 Lingua italiana per discenti di lingua straniera		X		

A-26 Matematica			X	
A-27 Matematica e fisica			X	
A-31 Scienze degli alimenti			X	
A-32 Scienze della geologia e della mineralogia			X	
A-33 Scienze e tecnologie aeronautiche			X	
A-34 Scienze e tecnologie chimiche			X	
A-35 Scienze e tecnologie della calzatura e della moda			X	
A-36 Scienze e tecnologie della logistica			X	
A-37 Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di Rappresentazione grafica			X	
A-38 Scienze e tecnologie delle costruzioni aeronautiche			X	
A-39 Scienze e tecnologie delle costruzioni navali			X	
A-40 Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche			X	
A-41 Scienze e tecnologie informatiche			X	
A-42 Scienze e tecnologie meccaniche			X	
A-43 Scienze e tecnologie nautiche			X	
A-44 Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda			X	
A-45 Scienze economico-aziendali			X	X
A-46 Scienze giuridico-economiche			X	X

A-47 Scienze matematiche applicate			X	
A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche			X	
A-51 Scienze, tecnologie e tecniche agrarie			X	
A-52 Scienze, tecnologie e tecniche di produzioni animali			X	
A-61 Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali			X	
A-62 Tecnologie e tecniche per la grafica			X	
A-65 Teoria e tecnica della comunicazione		X		

Abilitazioni/Titoli utili per l'insegnamento nelle competenze di base nei corsi in lingua slovena (articolo 8)

Classe di concorso e di abilitazione	Competenze			
	Linguistica (già Lingue straniere)	Alfabetiche funzionali – comunicazione (già Linguistica)	Matematiche, scientifiche e tecnologiche (già Matematiche, scientifiche e tecnologiche)	Storico-geografico-giuridiche ed economiche (già Storico-socio-economiche)
Per i docenti non abilitati sono ammessi i titoli riconosciuti come requisiti di accesso alle seguenti classi di concorso, in base al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 2016, n. 19 Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.				
A-72 Discipline letterarie (italiano seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia		X		X

A-73 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua slovena con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia		X		X
A-74 Discipline letterarie e latino con lingua di insegnamento slovena		X		X
A-75 Discipline letterarie, latino e greco con lingua di insegnamento slovena		X		X

Abilitazioni/Titoli utili per l'insegnamento delle attività fisiche e motorie (articolo 8)

Classe di concorso e di abilitazione

Per i docenti non abilitati sono ammessi i titoli riconosciuti come requisiti di accesso alle seguenti classi di concorso, in base al *DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 2016, n. 19 Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

A-48 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II° grado.

A-49 Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado

A-02 DESIGN DEI METALLI, DELL'OREFICERIA, DELLE PIETRE DURE E DELLE GEMME
A-03 DESIGN DELLA CERAMICA
A-04 DESIGN DEL LIBRO
A-05 DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA
A-06 DESIGN DEL VETRO
A-07 DISCIPLINE AUDIOVISIVE
A-08 DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D'ARREDAMENTO E SCENOTECNICA
A-09 DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE
A-10 DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE
A-11 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
A-12 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A-13 DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO
A-14 DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE
A-15 DISCIPLINE SANITARIE
A-16 DISEGNO ARTISTICO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA
A-17 DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A-18 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
A-19 FILOSOFIA E STORIA
A-20 FISICA
A-21 GEOGRAFIA
A-24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A-25 MATEMATICA
A-27 MATEMATICA E FISICA
A-29 MUSICA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A-31 SCIENZE DEGLI ALIMENTI
A-32 SCIENZE DELLA GEOLOGIA E DELLA MINERALOGIA
A-33 SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE
A-34 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
A-35 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CALZATURA E DELLA MODA
A-36 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA LOGISTICA
A-37 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI, TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
A-38 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI AERONAUTICHE
A-39 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI NAVALI
A-40 SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
A-41 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
A-42 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE
A-43 SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE
A-44 SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA
A-45 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI
A-46 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE
A-47 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
A-48 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A-50 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
A-51 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE
A-52 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE DI PRODUZIONI ANIMALI
A-53 STORIA DELLA MUSICA
A-54 STORIA DELL'ARTE
A-55 STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A-57 TECNICA DELLA DANZA CLASSICA
A-58 TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA
A-59 TECNICHE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA DANZA E TEORIA, PRATICA MUSICALE PER LA DANZA
A-61 TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI
A-62 TECNOLOGIE E TECNICHE PER LA GRAFICA
A-63 TECNOLOGIE MUSICALI
A-64 TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE
A-65 TEORIA E TECNICA DELLA COMUNICAZIONE
A-66 TRATTAMENTO TESTI, DATI ED APPLICAZIONI. INFORMATICA
DISCIPLINE LETTERARIE (ITALIANO SECONDA LINGUA) NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENA O BILINGUE DEL FRIULI VENEZIA
A-72 GIULIA

A-73 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO IN LINGUA SLOVENA CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENA O BILINGUE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
A-74 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENA
A-75 DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENA
A-76 TRATTAMENTO TESTI, DATI ED APPLICAZIONI, INFORMATICA NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENA
B-02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA
B-03 LABORATORI DI FISICA
B-04 LABORATORI DI LIUTERIA
B-05 LABORATORIO DI LOGISTICA
B-06 LABORATORIO DI ODONTOTECNICA
B-07 LABORATORIO DI OTTICA
B-08 LABORATORI DI PRODUZIONI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI DELLA CERAMICA
B-09 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE
B-10 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI AERONAUTICHE
B-11 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
B-12 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE
B-13 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CALZATURA E DELLA MODA
B-14 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI
B-15 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
B-16 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
B-17 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE
B-18 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA
B-19 LABORATORI DI SERVIZI DI RICETTIVITÀ ALBERGHIERA
B-20 LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA
B-21 LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA
B-22 LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI
B-23 LABORATORI PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI

- B-24 LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE
- B-25 LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI NAVALI
- B-26 LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL LEGNO
- B-27 LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL MARMO
- B-28 LABORATORIO DI TECNOLOGIE ORAFE
- B-29 GABINETTO FISIOTERAPICO
- B-30 ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICOCLASSE DI CONCORSO AD ESAURIMENTO
- B-31 ESERCITAZIONI PRATICHE PER CENTRALINISTI TELEFONICICLASSE DI CONCORSO AD ESAURIMENTO
- B-32 ESERCITAZIONI DI PRATICA PROFESSIONALECLASSE DI CONCORSO AD ESAURIMENTO
- B-33 ASSISTENTE DI LABORATORIOCLASSE DI CONCORSO AD ESAURIMENTO

ELENCO GENERALE DOCENTI

Sezione 2 (art. 9, art.16, art. 16bis)									
Docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze te									
CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	Docente madrelingua slovena	Docente accreditato ai sensi dell'articolo 16 o dell'articolo 16bis delle Direttive tecniche approvate con decreto 4338/LAVFOR/2013	Solo sostituzione breve	Classe di concorso abilitazione ¹	Laurea specialistica ¹	Laurea specialistica ¹ [art.16, comma 4, a), ART. 16BIS] NORME TRANSITORIE - DA COMPILARE SINO AL 31/08/2021	Diploma di scuola secondaria superiore ¹ (art.16, comma 4, b) NORME TRANSITORIE - DA COMPILARE SINO AL 31/08/2021

cnico professionali

Laurea triennale	Docente in possesso di 24 CFU	Docente privo di 24 CFU	Insegnante anche di lingua straniera	Competenza tecnico professionale Allegato A Dgr 1052/2021	Tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro	Data e protocollo di presa d'atto dell' Aministrazione regionale
------------------	-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	---	---	--

ELENCO GENERALE DOCENTI

Sezione

Docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisti.

CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	Docente madrelingua slovena	Docente madrelingua straniera ¹	Docente accreditato ai sensi del D.P.reg. 0198/Pres./2008 dd. 4 agosto 2008	Docente accreditato ai sensi dell'articolo 16 o dell'articolo 16bis delle Direttive tecniche approvate con decreto 4338/LAVFOR/2013	Solo sostituzione breve	Docente di sostegno	Classe di concorso abilitazione ¹
----------------	---------	------	-----------------------------	--	---	---	-------------------------	---------------------	--

1 (art. 8, art.16, art. 16bis)**zione delle competenze di base caratterizzanti e trasversali**

Laurea specialistica ¹	Laurea specialistica ¹ [art.16, comma 2, a), art. 16bis] NORME TRANSITORIE DA COMPILARE SINO AL 31/08/2021	Laurea triennale	Docente in possesso di 24 CFU	Docente privo di 24 CFU	Competenza di base Allegato A Dgr 1052/2021	Insegnamento lingua straniera da parte di docente tecnico professionale ¹	Religione Cattolica	Attività fisiche e motorie
-----------------------------------	---	------------------	----------------------------------	-------------------------	--	---	---------------------	----------------------------

Data e protocollo di presa
d'atto
dell' Aministrazione
regionale

TABELLA E: consuntivo bimestrale docenti

ELENCO DOCENTI IMPEGNATI NELL'INSEGNAMENTO FUNZIONALE ALL'ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE

				Competenza			
Codice fiscale	Cognome	Nome	33 - Solo sostituzion e breve	34 - Linguistica (già Lingue straniere)	35 - Alfabetiche funzionali - comunicazio ne (già Linguistico)	36 - Matematiche, scientifiche e tecnologiche (già Matematico, scientifiche, tecnologiche)	37 - Storico - geografico - giuridiche ed economiche (già Storico, socio, economiche)

9 - Operatore dell'abbigliamento
10 - Operatore delle calzature
11 - Operatore Elettrico
11 _ Installatore impianti elettrici civili e industriali
11 - Installatore di impianti di automazione industriale
11 - Installatore e manutentore di impianti per la produzione sostenibile di energia
11 - Uninstallatore di impianti domotici e speciali
11 - Tecnico elettrico
11 - Montatore/manutentore di sistemi elettromeccanici
12 - Operatore Elettronico
12 - Installatore di apparecchiature elettroniche e di impianti audio-luci
13 - Motori - Riparaz. sistemi meccanici ed elettromecc.
13 - Tecnico riparatore dei veicoli a motore
13 - Manutentore autovetture e motocicli
14 - Motori - Riparazioni di carrozzeria
14 - Autocarrozziere
15 - Operatore di impianti termoidraulici
15 - Tecnico di impianti termi
15 - Installatore di impianti di climatizzazione
15 - Installatore e manutentore di impianti da fonti rinnovabili e sostenibili

16 - Operatore meccanico
16 - Conduttore macchine utensili
16 - Saldocarpentiere
16 - Montatore di sistemi meccanici
16 - Montatore/manutentore di sistemi elettromeccanici
17 - Operatore edile
17 - Addetto alle lavorazioni di cantiere edile
17 - Addetto alle lavorazioni edili con materiali tradizionali, innovativi ed ecosostenibili
17 - Addetto alle lavorazioni artistiche in edilizia
18 - Operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto
19 - Grafico: Stampa e allestimento
19 - Addetto alla produzione grafica digitale
19 - Addetto alla computer grafica
19 - Tecnico grafico
20 - Grafico: Multimedia
20 - Addetto alla produzione grafica digitale
20 - Addetto alla computer grafica
20 - Tecnico grafico
21 - Operatore dei servizi di vendita
21 - Addetto al commercio e alle vendite
21 - Tecnico commerciale delle vendite

22 - Operatore amministrativo-segretariale
22 - Addetto alla segreteria
22 - Addetto alla contabilità
22 - Tecnico per l'amministrazione e la contabilità
22 - Tecnico per la gestione del personale
23 - Operatore dei sistemi e dei servizi logistici
23 - Addetto alla logistica e alla gestione dei processi di magazzino
24 - Ristorazione: Preparazione pasti
24 - Cuoco
24 - Tecnico di cucina
24 - Addetto alle lavorazioni di panetteria, pasticceria e gelateria
24 - Addetto alle lavorazioni in filiere agroalimentari
24 - Tecnico di pasticceria
25 - Ristorazione: Servizi di sala e bar
25 - Cameriere di sala e bar
25 - Tecnico dei servizi di sala e bar
26 - Promozione/accolgenza: Strutture ricettive
26 - Addetto all'accoglienza in strutture ricettive e centri benessere
26 - Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza
27 - Promozione/accolgenza: Servizi Turistici
27 - Addetto alla promozione e accoglienza turistica

27 - Addetto ai servizi turistici
27 - Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza
28 - Benessere: Acconciatura
28 - Acconciatore
28 - Tecnico dell'acconciatura
29 - Estetista
29 - Tecnico dei trattamenti estetici
30 - Tecnico della modellazione e fabbricazione digitali (maker digitale)
31 - Tecnico per la programmazione e gestione di impianti di produzione
32 - Tecnico per l'automazione industriale

TABELLA E: consuntivo bimestrale docenti

ELENCO DOCENTI DI SOSTEGNO IMPEGNATI NELL'INSEGNAMENTO FUNZIONALE ALL'ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE							
				Competenza			
Codice fiscale	Cognome	Nome	33 - Solo sostituzione breve	34 - Linguistica (già Lingue straniere)	35 - Alfabetiche funzionali - comunicazio ne (già Linguistico)	36 - Matematiche, scientifiche e tecnologiche (già Matematico, scientifiche, tecnologiche)	37 - Storico - geografico - giuridiche ed economiche (già Storico, socio, economiche)

9 - Operatore dell'abbigliamento
10 - Operatore delle calzature
11 - Operatore Elettrico
11 _ Installatore impianti elettrici civili e industriali
11 - Installatore di impianti di automazione industriale
11 - Installatore e manutentore di impianti per la produzione sostenibile di energia
11 - Uninstallatore di impianti domotici e speciali
11 - Tecnico elettrico
11 - Montatore/manutentore di sistemi elettromeccanici
12 - Operatore Elettronico
12 - Installatore di apparecchiature elettroniche e di impianti audio-luci
13 - Motori - Riparaz. sistemi meccanici ed elettromecc.
13 - Tecnico riparatore dei veicoli a motore
13 - Manutentore autovetture e motocicli
14 - Motori - Riparazioni di carrozzeria
14 - Autocarrozziere
15 - Operatore di impianti termoidraulici
15 - Tecnico di impianti termi
15 - Installatore di impianti di climatizzazione
15 - Installatore e manutentore di impianti da fonti rinnovabili e sostenibili

16 - Operatore meccanico
16 - Conduttore macchine utensili
16 - Saldocarpentiere
16 - Montatore di sistemi meccanici
16 - Montatore/manutentore di sistemi elettromeccanici
17 - Operatore edile
17 - Addetto alle lavorazioni di cantiere edile
17 - Addetto alle lavorazioni edili con materiali tradizionali, innovativi ed ecosostenibili
17 - Addetto alle lavorazioni artistiche in edilizia
18 - Operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto
19 - Grafico: Stampa e allestimento
19 - Addetto alla produzione grafica digitale
19 - Addetto alla computer grafica
19 - Tecnico grafico
20 - Grafico: Multimedia
20 - Addetto alla produzione grafica digitale
20 - Addetto alla computer grafica
20 - Tecnico grafico
21 - Operatore dei servizi di vendita
21 - Addetto al commercio e alle vendite
21 - Tecnico commerciale delle vendite

22 - Operatore amministrativo-segretariale
22 - Addetto alla segreteria
22 - Addetto alla contabilità
22 - Tecnico per l'amministrazione e la contabilità
22 - Tecnico per la gestione del personale
23 - Operatore dei sistemi e dei servizi logistici
23 - Addetto alla logistica e alla gestione dei processi di magazzino
24 - Ristorazione: Preparazione pasti
24 - Cuoco
24 - Tecnico di cucina
24 - Addetto alle lavorazioni di panetteria, pasticceria e gelateria
24 - Addetto alle lavorazioni in filiere agroalimentari
24 - Tecnico di pasticceria
25 - Ristorazione: Servizi di sala e bar
25 - Cameriere di sala e bar
25 - Tecnico dei servizi di sala e bar
26 - Promozione/accoglienza: Strutture ricettive
26 - Addetto all'accoglienza in strutture ricettive e centri benessere
26 - Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza
27 - Promozione/accoglienza: Servizi Turistici
27 - Addetto alla promozione e accoglienza turistica

27 - Addetto ai servizi turistici
27 - Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza
28 - Benessere; Acconciatura
28 - Acconciatore
28 - Tecnico dell'acconciatura
29 - Estetista
29 - Tecnico dei trattamenti estetici
30 - Tecnico della modellazione e fabbricazione digitale (maker digitale)
31 - Tecnico per la programmazione e gestione di impianti di produzione
32 - Tecnico per l'automazione industriale

TABELLA F

CRITERI DI VERIFICA DEI DOCENTI DI IEFP

1. Le verifiche campionarie sui docenti previste dall'articolo 13, comma 4, si svolgono in modo di assicurare che rispetto a ogni anno formativo oggetto di controllo, il campione selezionato riguardi:
 - a) il 20% degli enti accreditati ai sensi delle presenti Direttive tecniche, con arrotondamento all'unità superiore;
 - b) il 15% dei corsi di IeFP avviati da ognuno degli enti di cui alla lettera a);
 - c) rispetto ai corsi di cui alla lettera b), il 100% dei docenti inseriti da ciascun ente oggetto di controllo, a qualunque titolo, nelle consuntivazioni periodiche di cui all'articolo 10, comma 6, per riscontrare la corrispondenza di tali indicazioni rispetto a quelle presenti nell'elenco generale dei docenti di IeFP di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, tenuto conto, tempo per tempo, dei suoi eventuali aggiornamenti, allo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 delle Direttive tecniche.

2. Ai fini di cui al punto 1 viene predisposto un elenco in ordine alfabetico degli enti accreditati ai sensi delle presenti Direttive tecniche al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui si svolge la verifica. Sono esclusi dal campione gli enti che sono stati oggetto di verifica nei due anni precedenti, qualora tale verifica si sia conclusa con esito favorevole.

3. Il campionamento avviene con estrazione casuale.

4. I controlli mirano a verificare che:
 - a) i docenti presenti nelle consuntivazioni periodiche siano stati preventivamente inseriti nell'elenco generale dei docenti IeFP.. Ove sia riscontrata una carenza, il requisito si dà per posseduto nel caso l'ente provveda all'inserimento del nominativo del docente autonomamente, anche in data successiva, nel corso dell'anno formativo oggetto di controllo, oppure provveda a seguito di richiesta del Servizio competente formulata nell'ambito del procedimento di controllo di cui al presente allegato.
 - b) l'inserimento dei docenti nell'elenco generale sia coerente con le prescrizioni delle Direttive tecniche..

TABELLA 1

DOCENTI DI SOSTEGNO	
SEZIONE 1	
REQUISITI	DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI
Possesso di un titolo di laurea specialistica e di un'esperienza documentata presso gli enti di formazione professionale, presso gli Istituti di Scuola secondaria superiore o presso le Università per almeno 45 mesi anche non continuativi, corrispondenti a cinque anni formativi, maturata in via esclusiva o anche cumulativamente in qualità di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base, anche come docente di sostegno, o, limitatamente alle esperienze maturate presso le Università, nella docenza di insegnamenti coerenti col titolo di laurea specialistica posseduto, oppure in qualità di formatore tutor o formatore coordinatore.	<p>Nel curriculum vitae devono essere indicate:</p> <p>a) la laurea specialistica posseduta;</p> <p>b) l'esperienza pregressa, in modo che siano chiaramente desumibili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) i mesi di docenza o codocenza, e/o eventualmene di tutoraggio e/o coordinamento erogati; 2) gli insegnamenti specifici effettivamente impartiti; 3) l'esperienza pregressa quale docente o codocente di sostegno. <p>Per i docenti che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio richiesto: al CV del docente deve essere allegata copia dell'attestazione, rilasciata dagli Organi competenti, di equipollenza del titolo di studio posseduto ai corrispondenti titoli italiani.</p> <p>Ove manchi qualcuna di tali indicazioni l'esperienza di riferimento non può essere utilmente computata.</p>
SEZIONE 2	
<p>DOCENTI IN POSSESSO DI 24 CFU RICONOSCIUTI DALL'UNIVERSITA' FREQUENTATA:</p> <p>a) possesso di un titolo di laurea di primo livello;</p> <p>b) 24 Crediti Formativi Universitari (CFU) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche oppure nelle metodologie e tecnologie didattiche riconosciuti dall'Università frequentata;</p> <p>c) partecipazione ad un percorso di formazione regionale di 40 ore riferito a competenze (QPR) inserite nel Repertorio regionale delle qualificazioni nel tempo vigente relative alla realizzazione di prove di valutazione, all'erogazione di attività didattiche di leFP e al sostegno di allievi con P.E.I. .</p> <p>Il corso formativo di cui alla lettera c) deve essere completato entro 12 mesi decorrenti dal primo giorno di avvalimento della risorsa da parte dell'ente che lo utilizza e può essere realizzato da uno qualsiasi degli enti accreditati ai sensi delle presenti Direttive tecniche.</p>	<p>Nel curriculum vitae devono essere indicate:</p> <p>a) la laurea di primo livello posseduta;</p> <p>b) il possesso dei 24 CFU riconosciuti dall'Università frequentata;</p> <p>c) il possesso dell'attestato di frequenza relativo al percorso formativo regionale, con l'indicazione della data di conseguimento, dell'ente formativo erogatore e del codice corso seguito, ovvero, la precisazione che il corso non è stato ancora seguito o concluso.</p> <p>Il curriculum vitae del docente deve essere collazionato della copia fronte/retro di un valido documento di identità della risorsa, della copia del documento di riconoscimento dei CFU rilasciato dall'Università frequentata e, nel caso il docente non abbia ancora frequentato o concluso il percorso formativo regionale, della dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente che candida il docente, nella quale:</p> <p>a) va indicata la data di primo utilizzo del docente;</p> <p>b) va attestata la programmazione e va indicato il periodo di realizzazione del percorso formativo regionale con la precisazione dell'ente formativo erogatore del corso stesso e l'indicazione del codice corso, qualora già assegnato;</p> <p>c) va indicata in gg/mm/aaaa sia la data di inizio che quella di conclusione del percorso formativo regionale.</p> <p>Per i docenti che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio richiesto: al CV del docente deve essere allegata copia dell'attestazione, rilasciata dagli Organi competenti, di equipollenza del titolo di studio posseduto ai corrispondenti titoli italiani.</p> <p>Ove manchi qualcuna di tali indicazioni l'esperienza di riferimento non può essere utilmente computata.</p>
SEZIONE 3	
<p>DOCENTI PRIVI DI 24 CFU RICONOSCIUTI DALL'UNIVERSITA' FREQUENTATA</p> <p>a) possesso di un titolo di primo livello;</p> <p>b) partecipazione ad un percorso di formazione regionale di 140 ore riferito a competenze (QPR) inserite nel Repertorio regionale delle qualificazioni nel tempo vigente relative alla realizzazione di prove di valutazione, all'erogazione di attività didattiche di leFP e al sostegno di allievi con P.E.I. .</p> <p>Il corso formativo di cui alla lettera b) deve essere completato entro 24 mesi decorrenti dal primo giorno di avvalimento della risorsa da parte dell'ente che lo utilizza e può essere realizzato da uno qualsiasi degli enti</p>	<p>Nel curriculum vitae deve essere indicata:</p> <p>a) la laurea di primo livello posseduta;</p> <p>b) il possesso dell'attestato di frequenza relativo al percorso formativo regionale, con l'indicazione della data di conseguimento e dell'ente formativo erogatore, ovvero, la precisazione che il corso non è stato ancora seguito o concluso.</p> <p>Il curriculum vitae del docente deve essere collazionato della copia fronte/retro di un valido documento di identità della risorsa e, nel caso il docente non abbia ancora frequentato o concluso il percorso formativo</p>

DOCENTI DI SOSTEGNO

accreditati ai sensi delle presenti Direttive tecniche

regionale, di una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente che candida il docente, in cui sia attestata:

a) la data di primo utilizzo del docente;

b) la programmazione con l'indicazione del periodo di realizzazione del percorso formativo regionale, per il quale devono essere indicate in gg/mm/aaaa sia la data di inizio che quella di conclusione. In tale dichiarazione va precisato l'ente formativo erogatore del corso stesso e va indicato il codice corso, qualora già assegnato.

Per i docenti che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio richiesto: al CV del docente deve essere allegata copia dell'attestazione, rilasciata dagli Organi competenti, di equipollenza del titolo di studio posseduto ai corrispondenti titoli italiani.

Ove manchi qualcuna di tali indicazioni l'esperienza di riferimento non può essere utilmente computata.

TABELLA 2

COMPETENZE DI BASE	
SEZIONE 1	
REQUISITI	DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI
<p>Possesso di un titolo di laurea specialistica coerente con l'insegnamento per cui vengono candidati, secondo quanto specificato nella tabella A e nella tabella C allegate alle presenti Direttive e devono possedere un'esperienza documentata presso gli enti di formazione professionale, presso gli Istituti di Scuola secondaria superiore o presso le Università per almeno 45 mesi anche non continuativi, corrispondenti a cinque anni formativi, maturata in via esclusiva o anche cumulativamente in qualità di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base, o, limitatamente alle esperienze maturate presso le Università, nella docenza di insegnamenti coerenti col titolo di laurea specialistica posseduto, oppure in qualità di formatore tutor o formatore coordinatore.</p>	<p>Nel curriculum vitae devono essere indicate:</p> <p>a) la laurea specialistica posseduta;</p> <p>b) l'esperienza pregressa, in modo che siano chiaramente desumibili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) i mesi di docenza o codocenza, ed eventualmente di tutoraggio e/o coordinamento erogati; 2) gli insegnamenti specifici effettivamente impartiti. <p>Per i docenti che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio richiesto: al CV del docente deve essere allegata copia dell'attestazione, rilasciata dagli Organi competenti, di equipollenza del titolo di studio posseduto ai corrispondenti titoli italiani.</p> <p>Ove manchi qualcuna di tali indicazioni l'esperienza di riferimento non può essere utilmente computata.</p>
SEZIONE 2	
<p>DOCENTI IN POSSESSO DI 24 CFU RICONOSCIUTI DALL'UNIVERSITA' FREQUENTATA:</p> <p>a) possesso di un titolo di laurea specialistica coerente con l'insegnamento per cui vengono candidati, secondo quanto specificato nella tabella A e nella tabella C allegate alle presenti Direttive;</p> <p>b) 24 Crediti Formativi Universitari (CFU) nelle discipline antro-po- psico-pedagogiche oppure nelle metodologie e tecnologie didattiche riconosciuti dall'Università frequentata;</p> <p>c) partecipazione ad un percorso di formazione regionale di 40 ore riferito a competenze (QPR) inserite nel Repertorio regionale delle qualificazioni nel tempo vigente relative alla realizzazione di prove di valutazione, all'erogazione di attività didattiche di leFP e al sostegno di allievi con P.E.I. .</p> <p>Il corso formativo di cui alla lettera c) deve essere completato entro 12 mesi decorrenti dal primo giorno di avvalimento della risorsa da parte dell'ente che lo utilizza e può essere realizzato da uno qualsiasi degli enti accreditati ai sensi delle presenti Direttive tecniche.</p>	<p>Nel curriculum vitae devono essere indicate:</p> <p>a) la laurea specialistica posseduta;</p> <p>b) il possesso dei 24 CFU riconosciuti dall'Università frequentata;</p> <p>c) il possesso dell'attestato di frequenza relativo al percorso formativo regionale, con l'indicazione della data di conseguimento, dell'ente formativo erogatore e del codice corso seguito, ovvero, la precisazione che il corso non è stato ancora seguito o concluso.</p> <p>Il curriculum vitae del docente deve essere collazionato della copia fronte/retro di un valido documento di identità della risorsa, della copia del documento di riconoscimento dei CFU rilasciato dall'Università frequentata e, nel caso il docente non abbia ancora frequentato o concluso il percorso formativo regionale, della dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente che candida il docente, nella quale:</p> <p>a) va indicata la data di primo utilizzo del docente;</p> <p>b) va attestata la programmazione e va indicato il periodo di realizzazione del percorso formativo regionale con la precisazione dell'ente formativo erogatore del corso stesso e l'indicazione del codice corso, qualora già assegnato;</p> <p>c) va indicata in gg/mm/aaaa sia la data di inizio che quella di conclusione del percorso formativo regionale.</p> <p>Per i docenti che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio richiesto: al CV del docente deve essere allegata copia dell'attestazione, rilasciata dagli Organi competenti, di equipollenza del titolo di studio posseduto ai corrispondenti titoli italiani.</p>
SEZIONE 3	
<p>DOCENTI PRIVI DI 24 CFU RICONOSCIUTI DALL'UNIVERSITA' FREQUENTATA</p> <p>a) possesso di un titolo di laurea specialistica coerente con l'insegnamento per cui vengono candidati, secondo quanto specificato nella tabella A e nella tabella C allegate alle presenti Direttive;</p> <p>b) partecipazione ad un percorso di formazione regionale di 140 ore riferito a competenze (QPR) inserite nel Repertorio regionale delle qualificazioni nel tempo vigente relative alla realizzazione di prove di valutazione, all'erogazione di attività didattiche di leFP e al sostegno di allievi con P.E.I. .</p>	<p>Nel curriculum vitae deve essere indicata:</p> <p>a) la laurea specialistica posseduta;</p> <p>b) il possesso dell'attestato di frequenza relativo al percorso formativo regionale, con l'indicazione della data di conseguimento e dell'ente formativo erogatore, ovvero, la precisazione che il corso non è stato ancora seguito o concluso.</p> <p>Il curriculum vitae del docente deve essere collazionato della copia fronte/retro di un valido documento di</p>

<p>Il corso formativo di cui alla lettera b) deve essere completato entro 24 mesi decorrenti dal primo giorno di avvalimento della risorsa da parte dell'ente che lo utilizza e può essere realizzato da uno qualsiasi degli enti accreditati ai sensi delle presenti Direttive tecniche</p>	<p>identità della risorsa e, nel caso il docente non abbia ancora frequentato o concluso il percorso formativo regionale, di una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente che candida il docente, in cui sia attestata:</p> <p>a) la data di primo utilizzo del docente;</p> <p>b) la programmazione con l'indicazione del periodo di realizzazione del percorso formativo regionale, per il quale devono essere indicate in gg/mm/aaaa sia la data di inizio che quella di conclusione. In tale dichiarazione va precisato l'ente formativo erogatore del corso stesso e va indicato il codice corso, qualora già assegnato. Per i docenti che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio richiesto: al CV del docente deve essere allegata copia dell'attestazione, rilasciata dagli Organi competenti, di equipollenza del titolo di studio posseduto ai corrispondenti titoli italiani.</p>
<p>SEZIONE 4 INSEGNAMENTO LINGUA STRANIERA</p>	
<p>L'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze linguistiche nelle lingue straniere può essere impartito anche dai docenti di cui all'articolo 9, comma 2, impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali ove gli stessi siano in possesso alternativamente:</p> <p>a) di una laurea specialistica coerente con l'insegnamento della lingua straniera per cui la risorsa è candidata, secondo quanto specificato nella tabella A e nella tabella C allegate alle presenti Direttive;</p> <p>b) di una corrispondente certificazione di livello almeno B2 su tutte le dimensioni (ascolto, lettura, interazione, produzione orale, produzione scritta) secondo gli standard del circuito ALTE– Association of Language Testers in Europe relativa alla conoscenza della lingua straniera per cui sono candidati all'insegnamento. Tali docenti possono essere impiegati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze linguistiche esclusivamente nei corsi formativi nei quali sono coinvolti anche per l'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali.</p>	<p>Nel curriculum vitae devono essere indicati:</p> <p>a) l'esperienza pregressa;</p> <p>b) il possesso di una laurea specialistica coerente o di una coerente certificazione di livello almeno B2 su tutte le dimensioni (ascolto, lettura, interazione, produzione orale, produzione scritta) secondo gli standard del circuito ALTE– Association of Language Testers in Europe relativa alla conoscenza della lingua straniera per cui vengono candidati all'insegnamento;</p> <p>c) l'ente specificamente accreditato che ha rilasciato la certificazione di livello almeno B2. Per i docenti che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio richiesto: al CV del docente deve essere allegata copia dell'attestazione, rilasciata dagli Organi competenti, di equipollenza del titolo di studio posseduto ai corrispondenti titoli italiani. Ove manchi qualcuna di tali indicazioni l'esperienza di riferimento non può essere utilmente computata.</p>
<p>SEZIONE 5 INSEGNAMENTO LINGUA STRANIERA</p>	
<p>I docenti stranieri possono insegnare le competenze linguistiche nelle lingue straniere relativamente alla propria madrelingua ove siano in possesso di entrambi i seguenti requisiti:</p> <p>a) titolo di laurea specialistica;</p> <p>b) un'esperienza documentata per almeno 45 mesi anche non continuativi, corrispondenti a cinque anni formativi, in qualità di docente nell'insegnamento della loro madrelingua in Italia. Tale esperienza deve essere stata maturata, anche alternativamente, presso le Università, gli Istituti Scolastici di Scuola superiore, gli enti di formazione professionale o presso enti, di qualunque natura, autorizzati ad erogare l'insegnamento funzionale all'acquisizione delle lingue straniere in Italia ed a certificarne la conoscenza secondo gli standard del circuito ALTE – Association of Language Testers in Europe.</p>	<p>Nel curriculum vitae devono essere indicate:</p> <p>a) la laurea specialistica posseduta. Se conseguita all'estero deve essere specificata la sua equipollenza ad una laurea specialistica italiana;</p> <p>b) l'esperienza pregressa, in modo che siano chiaramente desumibili i mesi di docenza erogati;</p> <p>c) la propria madrelingua. Per i docenti che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio richiesto: al CV del docente deve essere allegata copia dell'attestazione, rilasciata dagli Organi competenti, di equipollenza del titolo di studio posseduto ai corrispondenti titoli italiani. Ove manchi qualcuna di tali indicazioni l'esperienza di riferimento non può essere utilmente computata.</p>
<p>SEZIONE 6 DOCENTI RELIGIONE CATTOLICA</p>	
<p>I docenti impegnati nell'insegnamento della religione cattolica devono essere individuati su concorde indicazione dell'Organo ecclesiastico territorialmente competente</p>	<p>Presentazione di copia del documento attestante l'individuazione del docente concordata con l'Organo ecclesiastico territorialmente competente.</p>
<p>SEZIONE 7 DOCENTI ATTIVITA' FISICHE E MOTORIE</p>	
<p>a) un titolo di laurea specialistica – o titolo equipollente - coerente con l'insegnamento per cui vengono candidati, secondo quanto specificato nella tabella A e nella tabella C allegate alle presenti Direttive;</p> <p>b) un'esperienza documentata maturata anche alternativamente presso gli enti di formazione professionale o presso gli Istituti di Scuola secondaria superiore per almeno 45 mesi anche non continuativi, corrispondenti a cinque anni formativi, in qualità di docente nell'insegnamento delle attività fisiche e motorie.</p>	<p>Nel curriculum vitae dei docenti devono essere indicate:</p> <p>a) la laurea specialistica – o titolo equipollente - posseduta;</p> <p>b) l'esperienza pregressa, in modo che siano chiaramente desumibili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) i mesi di docenza erogati; 2) gli insegnamenti specifici effettivamente impartiti. <p>Per i docenti che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio richiesto: al CV del docente deve essere</p>

		<p>Per i docenti che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio richiesto: al CV del docente deve essere allegata copia dell'attestazione, rilasciata dagli Organi competenti, di equipollenza del titolo di studio posseduto ai corrispondenti titoli italiani.</p> <p>Ove manchi qualcuna di tali indicazioni l'esperienza di riferimento non può essere utilmente computata.</p>
<p>SEZIONE 8</p>	<p>DOCENTI ATTIVITA' FISICHE E MOTORIE</p>	
<p>DOCENTI IN POSSESSO DI 24 CFU RICONOSCIUTI DALL'UNIVERSITA' FREQUENTATA:</p> <p>a) un titolo di laurea almeno triennale coerente con l'insegnamento delle attività fisiche e motorie, in coerenza con le previsioni dell'allegato A alle presenti Direttive tecniche;</p> <p>b) 24 Crediti Formativi Universitari (CFU) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche oppure nelle metodologie e tecnologie didattiche riconosciuti dall'Università frequentata;</p> <p>c) partecipazione ad un percorso di formazione regionale di 40 ore riferito a competenze (QPR) inserite nel Repertorio regionale delle qualificazioni nel tempo vigente relative alla realizzazione di prove di valutazione, all'erogazione di attività didattiche di IeFP e al sostegno di allievi con P.E.I. .</p> <p>Il corso formativo di cui alla lettera c) deve essere completato entro 12 mesi decorrenti dal primo giorno di avvalimento della risorsa da parte dell'ente che lo utilizza e può essere realizzato da uno qualsiasi degli enti accreditati ai sensi delle presenti Direttive tecniche.</p>		<p>Nel curriculum vitae dei docenti devono essere indicate:</p> <p>a) la laurea almeno triennale posseduta;</p> <p>b) il possesso dei 24 CFU riconosciuti dall'Università frequentata;</p> <p>c) il possesso dell'attestato di frequenza relativo al percorso formativo regionale, con l'indicazione della data di conseguimento, dell'ente formativo erogatore e del codice corso seguito, ovvero, la precisazione che il percorso formativo regionale non è stato ancora seguito o concluso.</p> <p>Il curriculum vitae del docente deve essere collazionato della copia fronte/retro di un valido documento di identità della risorsa, della copia del documento di riconoscimento dei CFU rilasciato dall'Università frequentata e, nel caso il docente non abbia ancora frequentato o concluso il percorso formativo regionale, della dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente che candida il docente, nella quale:</p> <p>a) va indicata la data di primo utilizzo del docente;</p> <p>b) va attestata la programmazione e va indicato il periodo di realizzazione del percorso formativo regionale, con la precisazione dell'ente formativo erogatore del corso stesso e l'indicazione del codice corso, qualora già assegnato;</p> <p>c) va indicata in gg/mm/aaaa sia la data di inizio che quella di conclusione del percorso formativo regionale.</p> <p>Per i docenti che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio richiesto: al CV del docente deve essere allegata copia dell'attestazione, rilasciata dagli Organi competenti, di equipollenza del titolo di studio posseduto ai corrispondenti titoli italiani.</p>
<p>SEZIONE 9</p>	<p>DOCENTI ATTIVITA' FISICHE E MOTORIE</p>	
<p>DOCENTI PRIVI DEI 24 CFU RICONOSCIUTI DALL'UNIVERSITA' FREQUENTATA:</p> <p>a) un titolo di laurea almeno triennale coerente con l'insegnamento delle attività fisiche e motorie, in coerenza con le previsioni dell'allegato A alle presenti Direttive tecniche;</p> <p>b) partecipazione ad un percorso di formazione regionale di 140 ore riferito a competenze (QPR) inserite nel Repertorio regionale delle qualificazioni nel tempo vigente relative alla realizzazione di prove di valutazione, all'erogazione di attività didattiche di IeFP e al sostegno di allievi con P.E.I. .</p> <p>Il corso formativo di cui alla lettera b) deve essere completato entro 24 mesi decorrenti dal primo giorno di avvalimento della risorsa da parte dell'ente che lo utilizza e può essere realizzato da uno qualsiasi degli enti accreditati ai sensi delle presenti Direttive tecniche</p>		<p>Nel curriculum vitae dei docenti devono essere indicate:</p> <p>a) la laurea almeno triennale posseduta;</p> <p>b) il possesso dell'attestato di frequenza relativo al percorso formativo regionale, con l'indicazione della data di conseguimento e dell'ente formativo erogatore, ovvero, la precisazione che il percorso formativo regionale non è stato ancora seguito o concluso;</p> <p>Il curriculum vitae del docente deve essere collazionato della copia fronte/retro di un valido documento di identità della risorsa e, nel caso il docente non abbia ancora frequentato o concluso il percorso formativo regionale, di una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente che candida il docente, in cui sia attestata:</p> <p>a) la data di primo utilizzo del docente;</p> <p>b) la programmazione con l'indicazione del periodo di realizzazione del percorso formativo regionale, per il quale devono essere indicate in gg/mm/aaaa sia la data di inizio che quella di conclusione. In tale dichiarazione va precisato l'ente formativo erogatore del percorso stesso e va indicato il codice corso, qualora già assegnato;</p> <p>c) va indicata in gg/mm/aaaa sia la data di inizio che quella di conclusione del percorso formativo regionale.</p> <p>Per i docenti che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio richiesto: al CV del docente deve essere allegata copia dell'attestazione, rilasciata dagli Organi competenti, di equipollenza del titolo di studio posseduto ai corrispondenti titoli italiani.</p>
<p>SEZIONE 10</p>	<p>DOCENTI DI MADRE LINGUA SLOVENA</p>	
<p>Limitatamente alle operazioni formative con lingua d'insegnamento slovena, posta la necessità di assicurare in via prioritaria che il docente sia di madre lingua slovena, in alternativa a quanto previsto nelle sezioni da a 9, è consentita l'individuazione di docenti in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) essere di madre lingua slovena;</p>		<p>Nel curriculum vitae dei docenti devono essere indicate:</p> <p>a) il titolo di studio posseduto;</p> <p>b) l'esplicitazione di essere di madre lingua slovena;</p> <p>c) l'esperienza pregressa in modo che siano chiaramente desumibili:</p>

- b) essere in possesso almeno di un diploma di Scuola secondaria di secondo grado, ove possibile coerente con l'insegnamento per cui è candidato. Ove il titolo di studio sia stato conseguito all'estero ne deve essere documentata l'equipollenza ai corrispondenti titoli italiani;
- c) avere un'esperienza documentata di almeno 45 mesi, anche non continuativi, in qualità di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base in coerenza con l'insegnamento per cui la risorsa è candidata, ovvero, anche cumulativamente, di tutoraggio o coordinamento.

- 1) i periodi di docenza o codocenza, ed eventualmente di tutoraggio e/o coordinamento erogati, espressi in gg/mm/aaaa sia per la data di inizio che per quella di fine;
 - 2) gli insegnamenti specifici eventualmente impartiti;
 - 3) le figure nazionali, gli indirizzi e gli eventuali profili regionali, di cui all'allegato A alla deliberazione giunta n. 427/2020, rispetto ai quali la docenza è stata impartita.
- L'esperienza di docenza o codocenza ed eventualmente quella di tutoraggio o coordinamento richiesta deve essere stata maturata in madre lingua slovena presso gli enti di formazione professionale o presso gli Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore o presso le Università. Tali requisiti devono emergere puntualmente dal curriculum vitae della risorsa interessata.
- Al CV del docente deve essere allegata copia dell'attestazione, rilasciata dagli Organi competenti, di equipollenza del titolo di studio posseduto ai corrispondenti titoli italiani.
- Ove manchi qualcuna di tali indicazioni l'esperienza di riferimento non può essere utilmente computata.

TABELLA 3

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI	
SEZIONE 1	
REQUISITI	DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI
Possesso di un titolo di laurea specialistica coerente con l'insegnamento per cui vengono candidati, secondo quanto specificato nella tabella B allegata alle presenti Direttive, unitamente ad un'esperienza documentata maturata presso gli enti di formazione professionale o presso gli Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore o presso le Università per almeno 45 mesi anche non continuativi, corrispondenti a cinque anni formativi, secondo quanto precisato al comma 7, lettera b) in qualità di docente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali per cui la risorsa è candidata;	<p>Nel curriculum vitae devono essere indicati:</p> <p>a) la laurea specialistica posseduta;</p> <p>b) l'esperienza pregressa, in modo che siano chiaramente desumibili:</p> <p>1) i periodi di docenza, individuati in giorno/mese/anno sia per la data di inizio che per quella di fine della docenza erogata;</p> <p>d) le figure nazionali, gli indirizzi e gli eventuali profili regionali, di cui all'allegato A alla deliberazione giunta n. 427/2020, rispetto ai quali la docenza è stata impartita.</p> <p>Per i docenti che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio richiesto: al CV del docente deve essere allegata copia dell'attestazione, rilasciata dagli Organi competenti, di equipollenza del titolo di studio posseduto ai corrispondenti titoli italiani.</p> <p>Ove manchi qualcuna di tali indicazioni l'esperienza di riferimento non può essere utilmente computata.</p>
SEZIONE 2	
Possesso di un'esperienza professionale maturata per almeno 60 mesi anche non continuativi in relazione alle figure nazionali, agli indirizzi e agli eventuali profili regionali, di cui all'allegato A alla deliberazione giunta n. 427/2020, nei quali la risorsa è candidata all'insegnamento. Tale esperienza deve essere stata maturata in uno dei seguenti modi:	<p>Nel curriculum vitae devono essere indicati:</p> <p>a) per i docenti di cui al punto 1): almeno 60 mesi di docenza o codocenza nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali per cui la risorsa è candidata;</p> <p>b) per i docenti di cui ai punti 2) e 3):</p> <p>1) il possesso dell'esperienza specifica di almeno 60 mesi presso enti formativi o presso Scuole Secondarie di secondo grado o presso Università in qualità di docente o codocente, privo della laurea specialistica coerente;</p> <p>b) i contratti rilevanti per la dimostrazione del possesso del requisito.</p> <p>Per ogni contratto vanno specificati:</p> <p>a) i singoli periodi di vigenza espressi in giorno/mese/anno sia per la data di inizio che per quella di fine contratto;</p> <p>b) le figure nazionali, agli indirizzi e agli eventuali profili regionali, di cui all'allegato A alla deliberazione b. 427/2020, in relazione alle quali la risorsa ha operato;</p> <p>c) gli insegnamenti effettivamente impartiti;</p> <p>d) la competenza tecnico professionale per cui la docenza è stata impartita;</p> <p>e) la sede e la struttura nella quale l'attività è stata svolta.</p> <p>Qualora la risorsa non indichi con precisione le date richieste ma solamente il mese e l'anno di riferimento, sono computati utilmente i periodi contrattuali a decorrere dal mese successivo per la parte iniziale e dal mese precedente per la parte finale.</p> <p>I periodi di vigenza dei singoli contratti vengono sommati in termini di mesi interi, escludendo sovrapposizioni temporali; i resti di giorni concorrono a formare un mese se la sommatoria è pari a 30.</p> <p>Le esperienze professionali diverse dalla docenza e codocenza, al di fuori degli enti formativi, delle Scuole secondarie di secondo grado e delle Università, devono essere state maturate in relazione alle figure nazionali, agli indirizzi e agli eventuali profili regionali, di cui all'allegato A alla deliberazione giunta n. 427/2020, nei quali la risorsa è candidata all'insegnamento; un tanto deve emergere puntualmente dal curriculum vitae di ciascuna risorsa.</p> <p>Ove manchi qualcuna di tali indicazioni il periodo contrattuale di riferimento non può essere utilmente computato.</p>
SEZIONE 3	
DOCENTI IN POSSESSO DI 24 CFU RICONOSCIUTI DALL'UNIVERSITA' FREQUENTATA:	Nel curriculum vitae deve essere indicata:

<p>a) un titolo di laurea almeno triennale coerente con l'insegnamento tecnico professionale per cui la risorsa è candidata, in coerenza con le previsioni dell'allegato B alle presenti Direttive tecniche;</p> <p>b) 24 Crediti Formativi Universitari (CFU) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche oppure nelle metodologie e tecnologie didattiche riconosciuti dall'Università frequentata;</p> <p>c) partecipazione ad un percorso di formazione regionale di 40 ore riferito a competenze (QPR) inserite nel Repertorio regionale delle qualificazioni nel tempo vigente relative alla realizzazione di prove di valutazione, all'erogazione di attività didattiche di IeFP e al sostegno di allievi con P.E.I. .</p> <p>Il corso formativo di cui alla lettera c) deve essere completato entro 12 mesi decorrenti dal primo giorno di avvalimento della risorsa da parte dell'ente che lo utilizza e può essere realizzato da uno qualsiasi degli enti accreditati ai sensi delle presenti Direttive tecniche.</p>	<p>a) la laurea specialistica posseduta;</p> <p>b) il possesso dell'attestato di frequenza relativo al percorso formativo regionale, con l'indicazione della data di conseguimento e dell'ente formativo erogatore, ovvero, la precisazione che il corso non è stato ancora seguito o concluso.</p> <p>Il curriculum vitae del docente deve essere collazionato della copia fronte/retro di un valido documento di identità della risorsa e, nel caso il docente non abbia ancora frequentato o concluso il percorso formativo regionale, di una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente che candida il docente, in cui sia attestata:</p> <p>a) la data di primo utilizzo del docente;</p> <p>b) la programmazione con l'indicazione del periodo di realizzazione del percorso formativo regionale, per il quale devono essere indicate in gg/mm/aaaa sia la data di inizio che quella di conclusione. In tale dichiarazione va precisato l'ente formativo erogatore del corso stesso e va indicato il codice corso, qualora già assegnato.</p>
<p style="text-align: center;">SEZIONE 4</p> <p>DOCENTI PRIVI DEI 24 CFU RICONOSCIUTI DALL'UNIVERSITA' FREQUENTATA:</p> <p>a) un titolo di laurea almeno triennale coerente con l'insegnamento della competenza tecnico professionale per cui il docente è candidato, in coerenza con le previsioni dell'allegato B alle presenti Direttive tecniche;</p> <p>b) partecipazione ad un percorso di formazione regionale di 140 ore riferito a competenze (QPR) inserite nel Repertorio regionale delle qualificazioni nel tempo vigente relative alla realizzazione di prove di valutazione, all'erogazione di attività didattiche di IeFP e al sostegno di allievi con P.E.I. .</p> <p>Il corso formativo di cui alla lettera b) deve essere completato entro 24 mesi decorrenti dal primo giorno di avvalimento della risorsa da parte dell'ente che lo utilizza e può essere realizzato da uno qualsiasi degli enti accreditati ai sensi delle presenti Direttive tecniche</p>	<p>Nel curriculum vitae dei docenti devono essere indicate:</p> <p>a) la laurea almeno triennale posseduta;</p> <p>b) il possesso dell'attestato di frequenza relativo al percorso formativo regionale, con l'indicazione della data di conseguimento e dell'ente formativo erogatore, ovvero, la precisazione che il percorso formativo regionale non è stato ancora seguito o concluso;</p> <p>Il curriculum vitae del docente deve essere collazionato della copia fronte/retro di un valido documento di identità della risorsa e, nel caso il docente non abbia ancora frequentato o concluso il percorso formativo regionale, di una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente che candida il docente, in cui sia attestata:</p> <p>a) la data di primo utilizzo del docente;</p> <p>b) la programmazione con l'indicazione del periodo di realizzazione del percorso formativo regionale, per il quale devono essere indicate in gg/mm/aaaa sia la data di inizio che quella di conclusione. In tale dichiarazione va precisato l'ente formativo erogatore del percorso stesso e va indicato il codice corso, qualora già assegnato;</p> <p>c) va indicata in gg/mm/aaaa sia la data di inizio che quella di conclusione del percorso formativo regionale.</p> <p>Per i docenti che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio richiesto: al CV del docente deve essere allegata copia dell'attestazione, rilasciata dagli Organi competenti, di equipollenza del titolo di studio posseduto ai corrispondenti titoli italiani.</p>
<p style="text-align: center;">SEZIONE 5</p> <p>DOCENTI TUTELA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO</p> <p>Possesso dei requisiti di cui all'articolo 37 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come prescritti per i formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dal Decreto Interministeriale adottato il 6 marzo 2013 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero della Salute.</p>	<p>Nel curriculum vitae dei docenti deve essere esplicitato il possesso dei requisiti prescritti e deve essere puntualmente indicato il prerequisito posseduto ed il correlato criterio, come specificato nel D.l. 6 marzo 2013. Ove il mantenimento del requisito dipenda dall'erogazione di attività formative o dalla frequenza di corsi formativi, come specificato nel citato D.l. dd. 6 marzo 2013, il CV della risorsa va corredato di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del docente, collazionata della copia fronte/retro di un suo valido documento di identità, in cui la risorsa indica in modo preciso le modalità di mantenimento del requisito nel tempo, in coerenza con le precisazioni del menzionato D.l. .</p> <p>Per i docenti che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio richiesto: al CV del docente deve essere allegata copia dell'attestazione, rilasciata dagli Organi competenti, di equipollenza del titolo di studio posseduto ai corrispondenti titoli italiani.</p> <p>Ove manchi qualcuna di tali indicazioni il requisito si ritiene non posseduto.</p>
<p style="text-align: center;">SEZIONE 5</p> <p>DOCENTI DI MADRE LINGUA SLOVENA</p> <p>Limitatamente alle operazioni formative con lingua d'insegnamento slovena, posta la necessità di assicurare in via prioritaria che il docente sia di madre lingua slovena, in alternativa a quanto previsto nelle sezioni 1, 2, 3 e 4, è consentita l'individuazione di docenti in possesso dei seguenti requisiti:</p>	<p>Nel curriculum vitae dei docenti devono essere indicate:</p> <p>a) il titolo di studio posseduto;</p> <p>b) l'esplicitazione di essere di madre lingua slovena;</p>

- a) essere di madre lingua slovena;
- b) essere in possesso almeno di un diploma di Scuola secondaria di secondo grado, ove possibile coerente con l'insegnamento per cui è candidato. Ove il titolo di studio sia stato conseguito all'estero ne deve essere documentata l'equipollenza ai corrispondenti titoli italiani;
- c) avere un'esperienza documentata di almeno 45 mesi, anche non continuativi, in qualità di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali in coerenza con l'insegnamento per cui la risorsa è candidata, ovvero, anche cumulativamente, di formatore tutor o formatore coordinatore.

- c) l'esperienza pregressa in modo che siano chiaramente desumibili:
 - 1) i periodi di docenza o codocenza, ed eventualmente di tutoraggio e/o coordinamento erogati, espressi in gg/mm/aaaa sia per la data di inizio che per quella di fine;
 - 2) gli insegnamenti specifici eventualmente impartiti;
 - 3) le figure nazionali, gli indirizzi e gli eventuali profili regionali, di cui all'allegato A alla deliberazione giunta n. 427/2020, rispetto ai quali la docenza è stata impartita.L'esperienza di docenza o codocenza ed eventualmente quella di tutoraggio o coordinamento richiesta deve essere stata maturata in madre lingua slovena presso gli enti di formazione professionale o presso gli Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore o presso le Università. Tali requisiti devono emergere puntualmente dal curriculum vitae della risorsa interessata.
Al CV del docente deve essere allegata copia dell'attestazione, rilasciata dagli Organi competenti, di equipollenza del titolo di studio posseduto ai corrispondenti titoli italiani.
Ove manchi qualcuna di tali indicazioni l'esperienza di riferimento non può essere utilmente computata.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE